



Università degli Studi di Messina

Regolamento per la valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali triennali

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge 30.12.2010 n. 240, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e ricercatori a tempo indeterminato - a tempo pieno e definito - dell'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo) ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale.

Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta e della relazione triennale

1. L'attribuzione degli scatti triennali è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto allo scatto. A tal fine, i soggetti interessati presentano, in aggiunta alla richiesta, una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Tale relazione sarà presentata dopo avere acquisito **un'attestazione di prescrizione** da parte del Direttore del Dipartimento di afferenza.
2. La valutazione è effettuata annualmente da una Commissione istituita ai sensi del successivo articolo 3.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sul sito di Ateneo è pubblicato l'apposito avviso unitamente all'elenco dei soggetti interessati alla valutazione. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori che nel corso dell'anno precedente hanno maturato il triennio utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale.
4. I soggetti interessati presentano la domanda di attribuzione dello scatto stipendiale e la relazione triennale entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. La suddetta domanda potrà essere presentata in modalità telematica, qualora sia stata predisposta l'apposita piattaforma informatica.

Art. 3 – Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è composta da sei docenti a tempo pieno, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori, in rappresentanza delle tre macro-aree scientifico–disciplinari di cui all’art. 10, comma 2, dello Statuto di Ateneo. Le funzioni di Presidente vengono svolte dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo e quelle di segretario verbalizzante dal ricercatore con minore anzianità di ruolo. La Commissione si avvale del supporto di una unità di personale tecnico-amministrativo appositamente designata dal Direttore Generale.
2. I membri della Commissione sono designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore. La Commissione è nominata con decreto rettorale e dura in carica un anno.
3. Non possono far parte della Commissione gli aventi titolo a presentare la domanda di attribuzione di scatto stipendiale nell’anno del relativo mandato.
4. La Commissione si riunisce validamente con la maggioranza dei componenti e assume le proprie decisioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.
5. La Commissione conclude i lavori entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, comma 4.

Art. 4 – Criteri di valutazione

1. Sono oggetto di valutazione le attività didattiche, di ricerca e gestionali effettivamente svolte nel triennio di riferimento utile ai fini dello scatto stipendiale.
2. Per quanto riguarda i professori di prima e seconda fascia, la valutazione ha esito positivo qualora:
 - a) con riferimento all’attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici istituzionali agli stessi assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente *“Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l’attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 6 della legge n. 240/2010”* nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto;
 - b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori **equivalenti** nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall’anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell’ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR), secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi Gruppi di esperti della valutazione (GEV). Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell’ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all’Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di seguito riportati:

Numero autori strutturati interni all'Ateneo	Coefficiente
1	1
2-3	0,7
4-6	0,4
oltre 6	0,2

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una percentuale di presenza non inferiore al 60% **su base annuale**. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti e delle singole SIR. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Rettore, Prorettore vicario, Prorettori, Coordinatore Collegio dei Prorettori, Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Presidente di SIR, Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Corso di Studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca, Direttore Scuola di Specializzazione, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo.

3. Per quanto concerne i ricercatori a tempo indeterminato, la valutazione ha esito positivo qualora:

a) con riferimento all'attività didattica, abbiano svolto i compiti didattici, di servizio agli studenti nonché di verifica dell'apprendimento loro assegnati dal Dipartimento di afferenza ai sensi del vigente *"Regolamento per la disciplina degli obblighi didattici dei professori e dei ricercatori e per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010"* nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

b) con riferimento alle attività di ricerca, abbiano pubblicato almeno 2 lavori **equivalenti** nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto. Per pubblicazioni si intendono le pubblicazioni a carattere scientifico, risultanti dall'anagrafe della ricerca di Ateneo, e riconosciute come valide ai fini dell'ultima VQR, secondo gli ultimi criteri disponibili pubblicati dai relativi GEV. Ai fini del conteggio dei lavori saranno utilizzati i criteri dell'ultima VQR. Nel caso di lavori con più autori e senza attribuzione di parti, il calcolo della quota parte è effettuato sulla base del numero degli autori interni all'Ateneo con il ruolo di professore o ricercatore, applicando i coefficienti di cui alla lettera b) del precedente comma.

c) con riferimento alle attività gestionali, abbiano partecipato, nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto, alle adunanze degli organi collegiali di appartenenza (Consiglio di Dipartimento, Consiglio Corso di Studio, Consiglio della SIR) con una

percentuale di presenza non inferiore al 60% **su base annuale**. Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli Dipartimenti e delle singole SIR. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che abbia ricoperto i seguenti incarichi istituzionali: Componente Senato Accademico, Componente Consiglio di Amministrazione, Delegato del Rettore, Direttori di Master e di Corsi di Perfezionamento, **Coordinatore di Corso di Studio**, Componente Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo.

4. La valutazione ha esito positivo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai commi precedenti.

5. I requisiti minimi di cui ai commi precedenti sono proporzionalmente rideterminati dalla Commissione in presenza di periodi di astensione obbligatoria per maternità/paternità nonché di congedo per motivi di salute o per motivi di studio e di ricerca.

6. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico dalla data della precedente richiesta.

7. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori.

Art. 5 - Approvazione degli atti e comunicazione esito valutazioni

1. Al termine della procedura di valutazione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura entro 20 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione.

2. Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito dell'Ateneo insieme all'elenco dei professori e dei ricercatori che hanno conseguito un giudizio positivo. La pubblicazione vale come notifica agli interessati.

3. Avverso il decreto di approvazione atti è ammesso ricorso al Rettore entro 10 giorni dalla pubblicazione. Sul ricorso decide il Rettore nei 10 giorni successivi.

Art. 6 – Decorrenza del diritto

In caso di valutazione positiva, al docente verrà attribuita la classe stipendiale successiva con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale è sorto il diritto stesso.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, per il conseguimento del primo giudizio positivo successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, la valutazione sarà positiva se, nel triennio accademico antecedente la maturazione del diritto allo scatto, saranno soddisfatte le condizioni richieste relativamente all'attività didattica e all'attività di ricerca.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia.